

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 645)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1959

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti

ONOREVOLI SENATORI. — La previsione di un sovrabbondante raccolto di uve, che ha già determinato una fortissima riduzione del prezzo del vino alla produzione, impone di adottare tempestivi provvedimenti per scongiurare il pericolo di una grave crisi di mercato all'epoca della vendemmia, che travolgerebbe l'economia di innumerevoli imprese e di intere zone agricole, dove la viticoltura costituisce una delle maggiori o la principale fonte di reddito.

Sembra perciò necessario disporre facilitazioni per gli ammassi volontari dell'uva e dei mosti, offrendo agli agricoltori la possibilità di realizzare, all'atto del conferimento, un congruo anticipo sul prezzo: senza di che essi sarebbero costretti a disertare l'ammasso per vendere isolatamente il loro prodotto proprio nel momento meno favorevole.

Con l'unito disegno di legge si propone di autorizzare a tal fine la concessione di un concorso statale negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di tali acconti dalle cantine sociali e altri enti gestori degli ammassi di uve e mosti: così come era stato disposto con il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, e con la legge 24 novembre 1958, n. 1071, per le due precedenti annate agrarie, nelle quali si erano verificate analoghe difficoltà di mercato.

Poichè inoltre, come si è accennato, è già in atto una grave flessione dei prezzi del vino, conviene impedire che siano poste in vendita in questo periodo, e tanto meno in quello successivo alla prossima vendemmia, le residue quantità di vino, provenienti dalle uve e mosti di produzione 1958, ancora in possesso degli enti ammassatori.

A tal fine si dà facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di prorogare fino a quattro mesi la durata del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori dell'ammasso volontario delle uve e mosti dell'anno 1958, per corrispondere acconti ai viticoltori conferenti, limitatamente alla parte del prestito riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegato nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.

In relazione alla più estesa portata di tali provvidenze, rispetto a quelle stabilite

per le precedenti annate, e alla valutazione dell'andamento delle colture viticole si è determinato in lire 800 milioni la spesa necessaria per una efficace attuazione dei suddetti interventi, che, oltre allo scopo immediato di evitare un pregiudizievole deprezzamento del prodotto dell'annata, serviranno, pure a stimolare lo spirito organizzativo dei coltivatori, con la dimostrazione dei concreti vantaggi ottenibili mediante l'esercizio degli ammassi, determinando così i presupposti per un ulteriore svolgimento spontaneo di iniziative di difesa economica collettiva della produzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo fosse inferiore ad un anno.

Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalità della liquidazione del pagamento.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si farà fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 50 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.